

L.R. 29 marzo 2010, n. 11 (1).

Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza.

(1) Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 13 aprile 2010, n. 15.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Regione

promulga la seguente legge:

Art. 1

Finalità e oggetto.

1. La Regione riconosce la legalità e la sicurezza quali beni comuni fondamentali per garantire il benessere e lo sviluppo della comunità valdostana.
 2. La Regione, in armonia con i principi costituzionali e statutari, realizza e sostiene politiche specifiche per la diffusione della cultura e della pratica della legalità e per il contrasto dei fenomeni che generano sentimenti di insicurezza nella popolazione, con particolare riferimento alla lotta contro le mafie e le altre forme di criminalità organizzata e diffusa.
-

Art. 2

Politiche per il sistema integrato di sicurezza.

1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1:
 - a) favorisce e sostiene l'integrazione di politiche sociali e territoriali di competenza della Regione stessa e degli enti locali valdostani, con le politiche di contrasto della criminalità di competenza dello Stato;
 - b) favorisce lo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità valdostana attraverso il coordinamento degli interventi regionali nei settori dei servizi sociali, dell'educazione alla legalità, del diritto allo studio, della formazione professionale, della sicurezza e regolarità del lavoro e sul lavoro, della riqualificazione del territorio e delle politiche abitative.
2. La Regione, in particolare, promuove la realizzazione del sistema integrato di sicurezza di cui al capo III della *legge regionale 19 maggio 2005, n. 11* (Nuova disciplina della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza. Abrogazione della *legge regionale 31 luglio 1989, n. 47*), attraverso:

a) la definizione di accordi e intese con lo Stato e con il sistema regionale delle autonomie locali per favorire la conoscenza e lo scambio di informazioni sulla diffusione dei fenomeni di illegalità e di criminalità, comune ed organizzata, nonché sulla loro incidenza sulla vita sociale e produttiva regionale;

b) la definizione e la realizzazione da parte degli enti locali valdostani di progetti volti a favorire un sistema integrato di sicurezza sul territorio;

c) la formazione e l'aggiornamento professionale integrati tra operatori dei servizi di polizia locale, delle forze dell'ordine e degli altri operatori pubblici che cooperano allo sviluppo delle politiche di sicurezza;

d) la definizione di protocolli di legalità con le rappresentanze regionali dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali;

e) la promozione di iniziative di formazione e aggiornamento di specifiche professionalità nel campo della mediazione culturale e dei conflitti sociali;

f) la promozione di iniziative di educazione e sensibilizzazione alla legalità nelle scuole valdostane;

g) la valorizzazione di studi, ricerche e indagini nelle materie di cui alla presente legge nell'ambito delle istituzioni scolastiche e dell'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste;

h) la realizzazione di campagne di informazione pubblica sui temi della legalità e del contrasto alla criminalità, comune e organizzata.

Art. 3

Iniziative in favore della promozione della legalità e della sicurezza.

1. La Regione promuove e sostiene iniziative per la promozione sul territorio regionale della legalità e della sicurezza realizzate da enti e associazioni operanti in Valle d'Aosta, ivi compresi i soggetti di cui alla *legge regionale 15 dicembre 2006, n. 33* (Interventi regionali per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta attraverso le attività di oratorio o attività similari e modificazione alla *legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34* (Legge finanziaria per gli anni 2006/2008)), volte in particolare:

a) all'educazione alla convivenza e alla coesione sociale e al rispetto del principio di legalità;

b) alle pratiche di prevenzione e mediazione culturale dei conflitti sociali;

c) alla prevenzione e alla riduzione dei danni derivanti da atti vandalici;

d) all'assistenza e all'aiuto alle vittime di fatti criminosi, attraverso:

1) l'informazione sugli strumenti di tutela e di assistenza previsti dall'ordinamento;

2) l'assistenza di carattere psicologico, sociale e sanitario, finalizzata ad alleviare il disagio delle vittime stesse, con particolare riferimento alle persone anziane, ai soggetti diversamente abili, ai minori, alle donne e alle vittime di violenza e reati di tipo sessuale e di discriminazione razziale;

3) l'assistenza all'accesso ai servizi sociali e territoriali necessari per ridurre il danno subito e per lo svolgimento delle connesse attività amministrative (2).

2. A tal fine, la Regione può erogare contributi per il sostegno delle iniziative di cui al comma 1 nella misura massima del 30 per cento della spesa ammissibile, nel rispetto delle linee prioritarie definite annualmente dalla Conferenza regionale sulla legalità e la sicurezza di cui all'articolo 4.

3. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità e i criteri per la presentazione e l'approvazione delle iniziative di cui al comma 1. L'istruttoria sulle relative domande è effettuata dalla struttura regionale competente in materia di polizia locale (3).

4. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con quelli previsti da altre leggi regionali per le medesime iniziative.

(2) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 27 agosto 2010, n. 2298*.

(3) Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, *Delib.G.R. 22 aprile 2011, n. 943*.

Art. 4

Conferenza regionale sulla legalità e la sicurezza.

1. È istituita la Conferenza regionale sulla legalità e la sicurezza, di seguito denominata Conferenza, composta:

a) dal Presidente della Regione, che la presiede;

b) dagli assessori regionali competenti in materia di istruzione e cultura, politiche sociali, opere pubbliche e edilizia residenziale pubblica;

c) dai Presidenti delle competenti commissioni consiliari permanenti;

d) dal Presidente del Consiglio permanente degli enti locali;

e) dal Sindaco della Città di Aosta;

f) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito regionale;

g) da due rappresentanti designati dalla Consulta regionale del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale di cui all'*articolo 9 della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16* (Disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale. Modificazioni alla *legge regionale 21 aprile 1994, n. 12* (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d'Aosta), e abrogazione della *legge regionale 6 dicembre 1993, n. 83*, e della *legge regionale 9 febbraio 1996, n. 5*), scelti all'interno di associazioni nazionali o regionali operanti negli ambiti di cui alla presente legge.

2. La Conferenza è sede di confronto e di valutazione delle politiche regionali in materia di legalità e di sicurezza e può avvalersi di consulenti per l'approfondimento di particolari tematiche di carattere tecnico, giuridico o scientifico.

3. La partecipazione alle sedute è a titolo gratuito.

4. La Conferenza si avvale del supporto tecnico e organizzativo della struttura regionale competente in materia di polizia locale, che assicura il coordinamento con il Comitato tecnico-consultivo in materia di polizia locale di cui all'*articolo 8 della L.R. n. 11/2005*.

5. Il Presidente della Regione convoca la Conferenza almeno una volta all'anno, invitando a partecipare il Questore di Aosta, il Comandante regionale dell'Arma dei Carabinieri e il Comandante regionale della Guardia di Finanza.

6. In sede di prima applicazione, la Conferenza è istituita e convocata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

Finanziamento degli interventi per il recupero dei beni confiscati.

1. La Regione, anche attraverso gli organismi previsti dalla normativa regionale e statale vigente, promuove la sottoscrizione di protocolli di intesa con i soggetti pubblici competenti al fine di favorire, attraverso lo scambio di informazioni, l'ottimale destinazione, il riutilizzo e la fruizione sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata ed assegnati agli enti territoriali ai sensi della *legge 31 maggio 1965, n. 575* (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniera).

2. La Regione, al fine di sostenere i progetti che prevedono il riutilizzo dei beni confiscati, con priorità per quelli ubicati nel territorio regionale, definisce i seguenti meccanismi di agevolazione nell'accesso ai finanziamenti:

a) mutui a tasso agevolato, nella misura massima del 100 per cento della spesa ammissibile, di durata quindicennale, oltre ad un periodo di preammortamento della durata massima di quarantotto mesi;

b) fidejussioni a copertura dei prestiti e dei mutui richiesti per la realizzazione delle opere di adeguamento del 75 per cento della spesa sostenuta;

c) priorità, nell'assegnazione delle misure e dei programmi di finanziamento previsti nei bandi regionali e comunitari, a progetti che riguardano il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati.

3. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, ogni altro aspetto, anche procedimentale, relativo all'accesso e alle modalità di concessione dei meccanismi di agevolazione di cui al presente articolo.

Art. 6

Fondo di rotazione.

1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire un fondo di rotazione per la concessione dei mutui di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a).

2. Al rendiconto generale della Regione è allegato, per ciascun esercizio finanziario, il rendiconto sulla situazione, al 31 dicembre di ogni anno, del fondo di cui al comma 1.

Art. 7

Gestione del fondo di rotazione.

1. Il fondo di cui all'articolo 6 è alimentato, per l'anno 2010 e per quelli successivi, dalle seguenti risorse:

a) stanziamento iniziale previsto dalla presente legge, nonché appositi stanziamenti annuali del bilancio regionale;

b) rimborso delle rate di preammortamento e di ammortamento;

c) rimborso anticipato dei mutui a tasso agevolato;

d) interessi maturati sulle giacenze del fondo;

e) recupero delle somme restituite dai soggetti beneficiari nei casi previsti dalla deliberazione di cui all'articolo 5, comma 3.

2. Con apposita convenzione sono disciplinate, tra la Regione e FINAOSTA S.p.A., le modalità di costituzione e di gestione del fondo di rotazione, anche con riferimento alle modalità di determinazione delle compensazioni degli oneri sostenuti, che restano a carico del fondo medesimo, e alle modalità di rendicontazione dell'attività svolta.

Art. 8

Disposizioni finanziarie.

1. L'onere complessivo a carico del bilancio regionale derivante dall'applicazione degli articoli 3 e 5 è determinato in euro 100.000 per l'anno 2010 e in annui euro 300.000 a decorrere dall'anno 2011.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per il triennio 2010/2012 nelle UPB 01.15.02.12 (Altre spese correnti non ripartibili) e 01.15.02.21 (Altri interventi di investimento non ripartibili).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nello stesso bilancio:

a) nell'UPB 01.15.02.10 (Oneri connessi alle entrate) per annui euro 100.000 per gli anni 2010, 2011 e 2012;

b) nell'UPB 01.16.02.20 (Fondo globale di investimento) per annui euro 200.000 per gli anni 2011 e 2012 a valere sull'accantonamento previsto al punto A.5. (Bonifica e reinfrastrutturizzazione dell'area industriale ex Balzano di Verrès) dell'allegato n. 2/B al bilancio stesso.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.
